



**REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME NEI PORTI
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
(approvato con Decreto Presidenziale n. 73 del 9/08/2024)**

Sommario

Sommario.....	1
TITOLO I.....	4
(Disposizioni preliminari, decorrenza del Regolamento)	4
Articolo 1 –Definizioni	4
Articolo 2 – I beni del demanio marittimo	4
Articolo 3 – Condizione giuridica del demanio marittimo.....	5
Articolo 4 – Regolamentazione applicabile	5
Articolo 5 – Ambito territoriale di applicazione	5
Articolo 6 – Decorrenza e modifiche.....	5
TITOLO II.....	6
(Procedure per il rilascio della concessione demaniale e attività successive).....	6
Articolo 7 – Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.) – Portale del Mare - fonti normative.....	6
Articolo 7 bis – Usi e categorie delle concessioni demaniali marittime. Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.).....	7
Articolo 8 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio (articolo 36 Cod. Nav.).....	9
Articolo 9 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (lettere a) e b) dell’articolo 2 del D.P.R. 509/1997)	10
Articolo 10 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio per lo svolgimento di operazioni portuali articolo 18 della Legge n. 84/94 e s.m.i.....	11
Articolo 11 – Procedura di rilascio della concessione ad iniziativa dell’Autorità	12
Articolo 12 – Istruttoria.....	13
Articolo 13 - Istanze irricevibili, inammissibili, improcedibili, manifestamente infondate, irregolari o incomplete - posizioni irregolari dei concessionari.....	15
Articolo 14 - Pubblicazione delle istanze di concessione	15
Articolo 14 bis - Atti soggetti a pubblicazione.....	16
Articolo 15 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (articolo 37 Cod. Nav.).....	17
Articolo 16 – Rilascio della concessione.....	19
Articolo 17 – Presentazione di domanda per anticipata occupazione relativa a richieste di concessione demaniale marittima (articolo 38 cod. nav. e art. 35 reg. nav. mar.).....	20

Articolo 18 – Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (articolo 24 Reg. Cod. Nav.)	21
Articolo 19 – Presentazione di domanda per subingresso (articolo 46 Cod. Nav. e articolo 30 Reg. Cod. Nav.)	22
Articolo 20 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (articolo 45 bis Cod. Nav.)	23
Articolo 21 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (articolo 55 Cod. Nav.)	24
Articolo 22 – Commissione istruttoria interna	25
Articolo 23 – Rinnovo delle concessioni.....	25
Articolo 24 – Occupazioni temporanee.....	28
TITOLO III.....	29
(Disciplina dei canoni demaniali e della cauzione)	29
Articolo 25 – Canoni di concessione demaniale	29
Articolo 26 – Canone per occupazioni demaniali temporanee	29
Articolo 27 – Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento	29
Articolo 28 – Fase di cantiere della concessione e determinazione del canone.....	30
Articolo 29 – Riduzione del canone in presenza di eventi naturali straordinari o per cause dipendenti dall’Autorità, dallo Stato e da altri enti pubblici.....	30
Articolo 30 – Variazioni del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi effettuati da parte dell’Autorità su beni in concessione	31
Articolo 31 – Riduzione del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione effettuati da parte dei concessionari.....	32
Articolo 32 – Ulteriori ipotesi di riduzione del canone.....	32
Articolo 33 – Riscontro delle spese sostenute.....	33
Articolo 34 – Richieste di rateizzazione dei canoni demaniali	33
Articolo 35 – Cauzione (articolo 17 Reg. Cod. Nav.).....	34
TITOLO IV	36
(Disposizioni particolari riguardanti le concessioni – durata e cessazione).....	36
Articolo 36 – Durata della concessione	36
Articolo 37 – Cessazione della concessione.....	36
TITOLO V.....	37
(Spese di istruttoria).....	37

Articolo 38 – Spese di istruttoria e utilizzo delle relative entrate per il miglioramento dei servizi specifici .	37
TITOLO VI	38
(Obblighi del concessionario)	38
Articolo 39 – Obblighi di carattere generale del concessionario	38
TITOLO VII	40
(Sanzioni accessorie)	40
Articolo 40 – Applicazione di penale per sospensione arbitraria dell’esercizio della concessione	40
Articolo 41– Applicazione di penale per mancata realizzazione delle opere	40
Articolo 42 – Applicazione di penale per mancata realizzazione dei traffici	40
TITOLO VIII	41
(Disposizioni transitorie e finali)	41
Articolo 43 – Termini dei procedimenti	41
Articolo 44 - Rapporti con l’utenza	41
Articolo 45 - Inosservanza delle disposizioni sui beni demaniali marittimi	41
Articolo 46 – Rinvio	41

TITOLO I

(Disposizioni preliminari, decorrenza del Regolamento)

Articolo 1 –Definizioni

Autorità: l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

Autorità Marittima: Il direttore marittimo, il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti che esercitano le competenze di cui all’art 14 Legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Legge: la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, così come novellata dal Decreto Legislativo n.169 del 04.08.2016, avente ad oggetto la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali.

Decreto: Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017 e D.I. n. 202 del 28/12/2022 recante “Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine”.

Cod. Nav.: Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327.

Reg. Cod. Nav.: il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

Legge di modifica al sistema penale: legge 24 novembre 1981, n. 689.

Codice della Strada: legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Circoscrizione: la circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, individuata con i provvedimenti di cui alla Legge 28 gennaio 1994 n.84 e ss.mm.ii.

DPSS: Documento di Programmazione Strategica di Sistema.

PRP: Piano Regolatore Portuale.

Articolo 2 – I beni del demanio marittimo

Il demanio pubblico, destinato a soddisfare gli usi pubblici del mare e gli interessi pubblici riguardanti la navigazione ed il traffico marittimo, è denominato “Demanio Pubblico Marittimo” o brevemente, “Demanio Marittimo”.

In applicazione degli articoli 822 del Cod. Civ. e dell’articolo 28 del Cod. Nav., nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema di cui al successivo articolo 5, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico: il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che, almeno durante una parte dell’anno, comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, nonché le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, le quali sono considerate come pertinenze del demanio stesso (articolo 29 Cod. Nav.).

Articolo 3 – Condizione giuridica del demanio marittimo

Ai sensi dell'articolo 823 Cod. Civ., i beni che fanno parte del demanio pubblico, come individuati al precedente articolo 2, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Articolo 4 – Regolamentazione applicabile

Il presente regolamento trova applicazione nei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale della presente Autorità di Sistema Portuale, nell'ambito delle materie sottoposte a riserva assoluta di legge ed assolve il compito ed il potere di attuare, specificare ed a volte integrare, nell'alveo del disposto contenuto nel comando della norma primaria, puntualizzando e rendendo applicabile la disciplina da essa dettata. In ragione di quanto precede, l'uso delle aree demaniali marittime nei porti di giurisdizione, nel rispetto della legge, è disciplinato dal presente Regolamento, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, lettera a), dall'articolo 8, comma 3, lettera m) e dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della Legge, dall'articolo 7 della L. n. 494 del 04.12.1993 e, per quanto non previsto, dalla vigente legislazione in materia, di cui al Cod. Nav. ed al correlato articolato del Reg. Cod. Nav.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti che disciplinano la materia.

Per le concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della Legge, trova applicazione il *"Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine"*, emanato con il Decreto Interministeriale n. 202 del 28.12.2022.

Articolo 5 – Ambito territoriale di applicazione

L'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento è delimitato dalla circoscrizione territoriale della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, come stabilita ex lege.

Articolo 6 – Decorrenza e modifiche

Il presente Regolamento, in forza di quanto stabilito all'articolo 6, comma 4, lett. e) della Legge 84/94, disciplina, in modo organico e nel rispetto delle disposizioni di legge, l'amministrazione dei beni del demanio marittimo, ricompresi nella giurisdizione territoriale dell'Ente.

È approvato con decreto del Presidente, sentito il Comitato di gestione e dopo l'approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Autorità di Sistema Portuale (www.adspmaresiciliaorientale.it) nell'apposita sezione.

Il presente Regolamento è applicabile dal primo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Ente.

Con l'entrata in funzione del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni ivi espressamente richiamate, sono revocate tutte le disposizioni in materia contrastanti e precedentemente approvate.

Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti ed alle istruttorie avviate precedentemente alla data della sua entrata in vigore e non ancora concluse.

Sono in ogni caso fatti salvi gli atti concessori vigenti, sino alla loro naturale scadenza.

Il presente Regolamento potrà essere aggiornato, integrato e modificato in qualunque momento con successivo Decreto, su proposta della Segreteria Tecnico – Operativa.

TITOLO II

(Procedure per il rilascio della concessione demaniale e attività successive)

Articolo 7 – Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.) – Portale del Mare - fonti normative

Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.) di cui all'articolo 104, comma 1, lett. qq) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, modificato dall'articolo 11 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, recepito nella Convenzione datata 6.6.2001.

La Legge del 07.08.1990 n. 241, come emendata, integrata e modificata dalla Legge del 11.02.2005 n.15, dal D.L. n.35/2005, dalla Legge del 07.08.2015 n.124 e dalla Legge del 28.12.2015 n. 221.

Modulistica – software

Ai fini delle richieste inerenti al demanio marittimo come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti modelli, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema Informativo del Demanio marittimo - S.I.D. con i decreti a fianco di ciascuno riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 180, in data 5/08/2009:

- **"D1"** Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (Decreto 5.6.2009, n. 10/09, Class. A.2.16);
- **"D2"** Domanda di rinnovo concessione (Decreto 5.6.2009, n. 11/09, Class. A.2.16);
- **"D3"** Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni (Decreto 5.6.2009, n. 12/09, Class. A.2.16);
- **"D4"** Domanda di Subingresso (Decreto 5.6.2009, n. 13/09, Class. A.2.16);
- **"D5"** Domanda di Anticipata Occupazione (Decreto 5.6.2009, n. 14/09, Class. A.2.16);
- **"D6"** Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (Decreto 5.6.2009, n. 15/09, Class. A.2.16);
- **"D7"** Nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Decreto 5.6.2009, n. 16/09, Class. A.2.16);
- **"D8"** Rinuncia alla concessione (Decreto 5.6.2009, n. 17/09, Class. A.2.16).

I modelli di domanda e le relative istruzioni di compilazione sono disponibili direttamente sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'indirizzo web "www.mit.gov.it", sezione

“Sistema Informativo del Demanio Marittimo”; in particolare, i Modelli di domanda da D1 a D4 sono compilabili unicamente tramite l’applicativo Do.Ri. – versione 7.0 o successive – attraverso il link “Accesso al sistema” - UTENTI PRIVATI- e devono essere trasmessi, assolta l’imposta di bollo e con sottoscrizione digitale in formato PADES, unitamente ai file generati dal Do.Ri., esclusivamente a mezzo PEC e, a regime, sul Portale SUA.

Ogni variazione/normalizzazione dei modelli in uso si intende acquisita senza necessità alcuna di modifiche al Regolamento.

La gestione dei procedimenti connessi all’applicazione del regolamento è assicurata esclusivamente a mezzo di documentazione in formato elettronico, con sottoscrizione digitale ed obbligo di comunicazione a mezzo PEC, anche all’interno dell’infrastruttura immateriale prevista dal D. Lgs n. 169/2016 per le Autorità di Sistema Portuale, quale Sportello Unico Amministrativo (SUA), per i rapporti con l’utenza e con gli Enti pubblici istituzionali coinvolti.

Articolo 7 bis – Usi e categorie delle concessioni demaniali marittime. Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.)



DESCRIZIONE USO	CODICE USO	DESCRIZIONE CATEGORIA	CODICE CATEGORIA
CANTIERISTICA NAVALE	3	PUNTO DI ORMEGGIO	18
		ALTRO	19
DIPORTO NAUTICO	6	PORTO TURISTICO	7
		APPRODO TURISTICO	8
		PUNTO DI ORMEGGIO	6
		ALTRO	20
PESCA ED ACQUACOLTURA	2	PUNTO DI ORMEGGIO	21
		ALTRO	22
PRODUTTIVO ED INDUSTRIALE	4	PORTO CON FUNZIONI COMMERCIALI	11
		PORTO CON FUNZIONI INDUSTRIALI E PETROLIFERE	12
		PORTO CON FUNZIONI DI SERVIZIO PASSEGGERI	13
		PORTO CON FUNZIONI PESCHERECCE	14
		APPRODO COMMERCIALE	15
		APPRODO INDUSTRIALE E PETROLIFERO	23
		APPRODO PER SERVIZIO PASSEGGERI	24
		APPRODO PESCHERECCI	25
		APPRODO TURISTICO	31
		PUNTO DI ORMEGGIO	16
		ALTRO	17
TURISTICO RICREATIVO	1	STABILIMENTO BALNEARE PUBBLICO	1
		STABILIMENTO BALNEARE PRIVATO	2
		COMPLESSO TURISTICO	3
		COLONIA MARINA/ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO	4
		CIRCOLO/ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ AFFILIATO A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	5
		CAMPEGGIO	9
		PUNTO DI ORMEGGIO	26
		ALTRO	10
TUTELA AMBIENTALE	5	PUNTO DI ORMEGGIO	27
		ALTRO	28
VARIO	7	PUNTO DI ORMEGGIO	29
		ALTRO	30

Fonte: D.M. del 31/12/2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25/05/2002

La finalità turistico-ricreativa delle concessioni demaniali marittime è definita dal combinato disposto dell'articolo 13 della legge n. 172 del 2003 e dall'art. 01, comma 1 lettere da a) ad f), del Decreto-legge n. 400 del 1993 (convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494) che letteralmente stabilisce:

- a) gestione di stabilimenti balneari;**
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;**
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;**
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;**
- e) esercizi commerciali;**
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.**

Articolo 8 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio (articolo 36 Cod. Nav.)

Chiunque intenda occupare beni demaniali e/o zone di mare territoriale compatibilmente con le esigenze del pubblico uso – ad eccezione di quelli di cui al successivo articolo 9 – deve presentare domanda (in bollo) all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Ufficio Demanio, mediante l’apposito Modello D1, utilizzando, allo scopo, l’applicativo **Do.Ri.** completo dello stralcio cartografico tecnico, secondo quanto stabilito nel precedente articolo, della planimetria del rilievo planimetrico in coordinate Gauss-Boaga e del supporto digitale contenente il file xml generato dal programma **Do.Ri.**, previo accreditamento ed accesso al SID – Il PORTALE DEL MARE.

Al Modello così predisposto, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia conforme dell’atto costitutivo e/o dello Statuto, nel caso in cui la richiesta sia inoltrata da società e/o Associazioni;
- 2) dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante da cui risulti:
 - a) l’indicazione del numero REA, del luogo di iscrizione, delle attività autorizzate, comprensiva quella oggetto di concessione, titolari di cariche o qualifiche, responsabili tecnici, soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari, sedi secondarie e unità locali;
 - b) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente;
- 3) dichiarazione di impegno, utilizzando il “modello P2” allegato al presente Regolamento, a denunciare alle Forze di Polizia dandone contestuale comunicazione all’Autorità, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti nei propri confronti;
- 4) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante, di regolarità con gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi dell’azienda alla data di presentazione dell’istanza;
- 5) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
- 6) relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- 7) planimetria dell’area oggetto della concessione in scala adeguata e quotata – comprendente piante, prospetti e sezioni delle opere già presenti sull’area – con apposita legenda esplicativa dei dati tecnici, corrispondenti a quelli del modello D1(quadro T), a firma del tecnico abilitato;
- 8) particolari costruttivi, in scala adeguata, delle opere e/o impianti da realizzare, evidenziando quelli già presenti sull’area richiesta, a firma di tecnico abilitato;
- 9) ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell’opera;

- 10) cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta;
- 11) computo metrico-estimativo delle opere da realizzare;
- 12) dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 35 – e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali (laddove comprese nella richiesta);
- 13) quietanza di avvenuto pagamento delle spese istruttorie, con le modalità vigenti di versamento, così come previsto dal successivo art. 38;
- 14) piano Economico – Finanziario (P.E.F.) redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere; qualora la durata della concessione richiesta **ecceda i 4 anni**, il P.E.F. deve essere asseverato da banche o istituti di credito autorizzati unitamente al piano di previsione pluriennale delle quote di ammortamento degli investimenti da realizzare che giustifica la durata della concessione.

Qualora la durata della concessione richiesta non ecceda i 4 anni l'Autorità potrà valutare di richiedere - in virtù della tipologia e dello scopo della domanda di concessione demaniale marittima - che la documentazione suddetta sia integrata con un Piano Economico - Finanziario (P.E.F.) asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale.

È ammessa la facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio e per ogni opportuna valutazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Gli Uffici Territoriali Portuali e gli Uffici Amministrativi Decentrati curano comunque l'istruttoria delle istanze di concessione ricadenti nella circoscrizione di competenza, anche se di durata superiore ai quattro anni.

Articolo 9 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (lettere a) e b) dell'articolo 2 del D.P.R. 509/1997)

Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime per la costruzione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, come definite nelle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, deve presentare domanda (in bollo) all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, il Responsabile del procedimento, corredata dalla documentazione prevista dal precedente articolo 8, cui deve essere allegata la documentazione prevista dal D.P.R. 509/97 e dal D.M. 14.04.1998 pubblicato nella G.U. – Serie generale – n. 98, in data 29.04.1998, con comunicazione al comune in cui ricade la domanda di concessione.

Ricevuta la domanda, l'Ufficio Demanio riferisce al Segretario Generale, nella qualità di Responsabile dell'istruttoria ovvero al funzionario all'uopo nominato, il sussistere delle condizioni di legge per procedere ad una valutazione preliminare della stessa. Quanto precede, sotto il profilo dell'ammissibilità, nonché sotto quello tecnico e amministrativo, al fine di verificarne la procedibilità per gli aspetti della compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente e con le linee di indirizzo politico espresse dagli Organi di vertice. Verificata la completezza documentale, **nel termine di 15 giorni**, l'Ufficio Demanio comunicherà all'interessato l'avvio del procedimento di istruttoria e tutti gli altri dati di tracciabilità in osservanza dei criteri stabiliti dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.,

Nel caso in cui la domanda non risulti idonea per i suddetti profili, il Responsabile del procedimento provvede alla notifica all'interessato del preavviso, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/1990, per il rigetto dell'istanza, cui fa seguito, sentito il Comitato di gestione ai sensi dell'art.9 della Legge n.84/1994, il provvedimento di rigetto e archiviazione a firma del Presidente.

Terminata la fase di evidenza pubblica con l'acquisizione delle eventuali domande in concorrenza e/o osservazioni, il Segretario Generale provvede alla loro integrale trasmissione, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.509/1997, al Sindaco del comune in cui ricade la domanda di concessione che ne cura la conferenza di servizi decisoria e l'eventuale fase comparativa.

I punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto sono esclusi dalle fattispecie delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, giusta sentenza n. 1658 del 10/04/2017 del Consiglio di Stato, sezione VI.

La concessione demaniale marittima è rilasciata dal Presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. m) della Legge 84/94 e ss.mm.ii., previa istruttoria con esito favorevole del Segretario Generale e parere acquisito dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art.9 della Legge 84/1994.

Articolo 10 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio per lo svolgimento di operazioni portuali articolo 18 della Legge n. 84/94 e s.m.i.

Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, per lo svolgimento di operazioni portuali, deve presentare domanda (in bollo) all'Autorità, mediante l'apposito Modello D1, utilizzando, allo scopo, l'applicativo **Do.Ri.** completo dello stralcio cartografico tecnico, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 8, della planimetria del rilievo planimetrico in coordinate Gauss - Boaga e del supporto digitale contenente il file xml generato dal programma **Do.Ri.**, previo accreditamento ed accesso al SID – Il PORTALE DEL MARE.

Al modello così predisposto deve essere allegata la documentazione di cui al precedente art. 8, punti dal n.1) al n.14), nonché:

- un programma degli investimenti, laddove previsti, con la specificazione della loro tipologia e consistenza, e delle attività che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e delle modalità di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale

oggetto della concessione e all'incremento dei traffici e alla produttività del porto con l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio, offerte e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta;

- un piano economico finanziario che dimostri la capacità finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli investimenti e delle attività di cui al punto precedente asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs 18/04/2013 n.50.

È ammessa la facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'istanza potrà essere presentata anche da soggetto giuridico che non sia già titolare dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii., ma la domanda per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 citato deve, in questo caso, essere contestuale alla presentazione della domanda di concessione ex art. 18 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii.; la richiesta di autorizzazione ex art. 16 della Legge dovrà essere presentata secondo quanto stabilito nel D.M n.585/95 e nel Regolamento di questa Autorità recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali, approvato con Decreto Presidenziale vigente.

Il rilascio delle concessioni ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. è di competenza dell'Autorità. Gli Uffici Territoriali Portuali e gli Uffici amministrativi decentrati curano comunque l'istruttoria delle istanze di concessione ex art. 18 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii., ricadenti nella circoscrizione di competenza.

Premesso che l'art. 18 della Legge stabilisce che le Autorità di sistema portuale danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16 comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, le imprese portuali concessionarie di aree demaniali con esclusione di banchina possono svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione, previa approvazione da parte dell'Autorità nelle forme di legge, nonché pagamento del corrispettivo onere di sosta merce di competenza dell'Ufficio Lavoro portuale.

Per quanto ivi non previsto trovano applicazione il regolamento emanato con il Decreto Interministeriale n. 202 del 28.12.2022 "Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine" e le Linee Guida sulle modalità di applicazione di quest'ultimo, adottate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 110 del 21.04.2023, che si allegano al presente regolamento.

Articolo 11 – Procedura di rilascio della concessione ad iniziativa dell'Autorità

Qualora l'Autorità, per l'attuazione dei propri compiti istituzionali e nel preminente interesse pubblico, intenda assentire in concessione aree e/o beni del demanio marittimo, predisporre, a firma del Responsabile del procedimento, apposito bando/avviso pubblico, il quale deve contenere tutte le

informazioni necessarie, affinché potenziali concessionari possano valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura medesima, quali: l'oggetto della concessione, la durata della concessione, le prestazioni attese dal concessionario (proposta tecnico/progettuale), i criteri per la misura del canone, nonché i criteri di selezione puntuali e oggettivi.

Il suddetto bando/avviso pubblico è pubblicato, per almeno 20 giorni solari consecutivi, all'Albo pretorio dell'Autorità di Sistema ed all'Albo Pretorio del Comune nella cui circoscrizione insiste il bene. Qualora la durata della concessione da assentire sia superiore a dieci anni, il bando/avviso pubblico è pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Le forme di pubblicità per il rilascio in concessione di banchine e aree portuali ex art. 18 L. 84/1994 sono disciplinate dall'art. 4 del regolamento emanato con il Decreto Interministeriale n. 202 del 28.12.2022 e dalle Linee Guida adottate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.110 del 21.04.2023.

Per la comparazione delle offerte si procede secondo quanto disposto dal successivo art. 15.

Articolo 12 – Istruttoria

Ricevuta la domanda, il Responsabile del Procedimento procede ad una valutazione preliminare della stessa sotto il profilo dell'ammissibilità, nonché sotto quello tecnico e amministrativo, al fine di verificarne la procedibilità per gli aspetti della compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente e con le linee di indirizzo politico espresse dagli Organi di vertice. Verificata la completezza documentale, nel termine di 15 giorni, comunica all'interessato l'avvio del procedimento di istruttoria e tutti gli altri dati di tracciabilità in osservanza dei criteri stabiliti dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento con riguardo a tutte le fasi del procedimento concessorio è il Dirigente o il Capo Ufficio preposto all'unità organizzativa, ovvero altro dipendente addetto all'unità, all'uopo nominato dal Segretario generale.

L'istruttoria, sulla scorta della documentazione acquisita nel corso della stessa, è volta, altresì, a valutare l'interesse pubblico perseguito nel destinare a privato un bene pubblico demaniale, la congruità della durata della chiesta concessione, avuto riguardo all'equilibrio economico-finanziario del progetto e dei piani di impresa presentati, nonché alla sussistenza dei requisiti necessari a svolgere l'attività oggetto della concessione medesima. Il preminente interesse pubblico permane quale condizione necessaria e prevalente al rilascio di una concessione demaniale marittima. Ulteriormente, deve sussistere la coincidenza della proposta di concessione ai piani di programmazione strategica e operativa del porto. Circostanze, queste valutate dall'Autorità, qualora il bene sia concesso ad operatori che perseguono un esclusivo scopo di lucro che coincide con la somministrazione di servizi d'interesse generale.

La valutazione di particolari aspetti tecnici, in assenza di personale dell'Ufficio Demanio idoneo ad esprimere pareri in ordine agli stessi, spetta al Responsabile del Procedimento. Quest'ultimo può avvalersi degli Uffici competenti della Segreteria Tecnica Operativa. L'iter istruttorio deve

concludersi nell'arco temporale stabilito dal responsabile del procedimento. Gli Uffici tecnici dell'Ente agiscono per quanto previsto all'art 12 del Reg. Cod. Nav.

Il Responsabile del procedimento procede all'acquisizione degli ulteriori pareri previsti dalla legge e resi dalle altre amministrazioni (Capitaneria di Porto, Soprintendenza, Comune, Agenzia del Demanio, ect...) secondo le norme sulla semplificazione amministrativa di cui alla Legge 241/1990. Fuori dai casi di cui al comma 2, art 14 della Legge n.241/1990 e nelle ipotesi di concessioni che non prevedano l'esecuzione di costruzioni o di altre opere di ogni specie, sia provvisorie che permanenti, o lo stabilimento di manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n.374/90, l'Ufficio Demanio procede all'istruttoria acquisendo i pareri degli altri uffici dell'Autorità competenti per materia, ai sensi dell'art. 14 della L.241/90.

Al termine dell'istruttoria, il Presidente provvede ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. m), della Legge n. 84/94, sentito il Comitato di gestione in ordine alle domande di concessione di cui all'art 36 del Cod. Nav. e a quelle di cui agli articoli 16 e 18 della Legge 84/94 con durata fino ai 4 (quattro) anni in forza del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9, comma 5, lett. f) della Legge.

Il Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. g) della Legge, su proposta del Presidente, delibera in ordine alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84/94, di durata superiore ai 4 (quattro) anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni.

Per tutte le richieste di concessione demaniale ai sensi dell'art.18 della Legge, deve obbligatoriamente essere acquisito il parere della Commissione Consultiva locale ex articolo 15 della Legge, costituita nel porto cui inerisce l'istanza di concessione.

Il richiedente deve altresì ottenere, presso l'Amministrazione delle Dogane, l'autorizzazione di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 374/1990, dandone informazione per conoscenza all'Autorità. Il citato adempimento è da ritenersi condizione necessaria ai fini del rilascio della concessione.

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, sentito il Comitato di gestione l'Autorità, nella persona del Presidente ovvero, ai sensi dell'art. 6 bis della novellata Legge 84/94, del Segretario Generale o suo delegato, fermo restando il preavviso di cui all'articolo 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii, dà comunicazione al richiedente e respinge la domanda. Qualora il diniego dipenda da improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità, infondatezza della domanda, o irregolarità contributiva opportunamente riscontrata ai sensi del successivo articolo 13, il diniego non richiede acquisizione di pareri. Sussistendo i requisiti di legge e conclusasi favorevolmente l'istruttoria si dà corso al rilascio della concessione, secondo quanto previsto nel successivo articolo 16.

Non possono essere istruite ed accolte istanze presentate dai richiedenti che siano stati dichiarati decaduti per una delle cause di cui all'art. 47 cod. nav., nel quinquennio precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata dall'Autorità o che versino in una situazione debitoria verso l'Autorità derivante da rapporti pregressi, non solo concessori.

Articolo 13 - Istanze irricevibili, inammissibili, improcedibili, manifestamente infondate, irregolari o incomplete - posizioni irregolari dei concessionari

Se il Responsabile del Procedimento ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza, il procedimento viene concluso mediante un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

L'istanza si considera:

- a) **irricevibile**, quando difetta di assoluta carenza di competenza da parte dell'Ente;
- b) **inammissibile**, quando manchino irrimediabilmente i requisiti soggettivi che la norma pretende in capo all'istante (come la carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica) o quando non sia coerente con il Piano Regolatore Portuale o con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore;
- c) **improcedibile**, quando sussista una ragione ostativa all'attivazione della presa in carico del procedimento, causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione oggettiva obbligatoriamente richieste dalla legge all'istante;
- d) **manifestamente infondata**, quando sulla base di un'analisi dei fatti e del presente Regolamento, sussiste la mancanza dei presupposti, nonché degli elementi di diritto e di merito, appaia evidente l'impossibilità di accoglierla.

Il provvedimento di diniego per le cause di cui ai precedenti punti è adottato dal Responsabile del Procedimento entro il termine di trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza.

Verificata la completezza documentale, nella successiva fase istruttoria di merito, ove le istanze pervenute risultino difformi dalla modulistica indicata nel presente Regolamento, incomplete e/o carenti dei relativi allegati, ma non irricevibili, inammissibili, improcedibili o manifestamente infondate l'AdSPMSO, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, provvede a dare comunicazione all'istante delle cause di difformità o di incompletezza, assegnando un termine per la regolarizzazione. In questi casi il termine per la conclusione del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolare o completa.

Nel caso di esito negativo dell'istruttoria demaniale, l'Autorità invia all'istante, a norma dell'art. 10-bis della legge 07 agosto 1990, n. 241, comunicazione di preavviso di rigetto con assegnazione dei termini per osservazioni/integrazioni.

Non rientrano nelle ipotesi delle difformità suindicate le anomalie (errori tecnici) riscontrate dal SID in sede di acquisizione del modello di domanda, ai fini dell'avvio del procedimento. Dette anomalie devono essere comunque eliminate, laddove possibile anche in relazione alle procedure SID, prima del rilascio del titolo concessorio.

In merito alla posizione del concessionario che si trovi in posizione di irregolarità amministrativa per carenza di documentazione prodotta ovvero per mancata regolazione del pagamento dei canoni ed oneri richiesti anche pregressi, ovvero per irregolarità contributiva accertata e non sanata, non può attivare alcun procedimento di rinnovo, variazione, subingresso ed affidamento.

Articolo 14 - Pubblicazione delle istanze di concessione

Nell'ipotesi di rilascio di concessioni di particolare importanza per l'entità o lo scopo, ai sensi dell'art. 18 del Reg. Cod. Nav., il Presidente dell'Autorità o il Segretario Generale preposto all'Ufficio

Portuale territoriale e all'ufficio/i amministrativo decentrato, ai sensi dell'art. 6 bis comma 1. lett. c bis) – per il tramite dell'Ufficio demanio competente nell'ambito dei porti che ricadono nella circoscrizione - ordina la pubblicazione, per almeno 20 (venti) giorni consecutivi, della domanda mediante affissione all'albo Pretorio del Comune nel cui territorio insiste il bene, nonché all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Autorità. Il provvedimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto della richiesta, indicare i giorni dell'inizio e fine della pubblicazione e, altresì, invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso, le opportune osservazioni che l'Autorità ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale. Con riguardo alle richieste tese al rilascio di concessioni demaniali marittime che abbiano una durata superiore a dieci anni, deve procedere, oltre a quanto precisato al comma precedente, alla pubblicazione dell'avviso anche sulla Gazzetta ufficiale della Unione Europea. La pubblicazione del bando o dell'avviso avviene per estratto ai sensi dell'art 18 del Reg. Cod. Nav. e la documentazione integrale inerente all'istanza prodotta è consultabile dagli interessati presso l'Autorità concedente.

L'attività di pubblicazione costituisce un mero atto di trasparenza e garanzia di partecipazione e tutela di eventuali interessi diffusi e/o di osservazioni di terzi e non sostituisce di per sé alcun diritto o aspettativa giuridica per l'istante.

Ciò posto, si procederà alla pubblicazione delle domande di concessione da rilasciarsi per licenza, riguardanti i beni demaniali necessari all'espletamento dei servizi tecnico nautici e dei servizi di interesse generale correlati alle utenze (fornitura elettrica, idrica o telefonica), nonché per le richieste di concessioni da rilasciarsi a favore di Enti pubblici per finalità di pubblico interesse se previsto dalle norme vigenti ed, altresì, valutate le ragioni di opportunità, nel preminente interesse pubblico. Il rilascio di una concessione per il perseguimento di un improrogabile interesse pubblico può derogare alle prescritte previsioni di pubblicità, fermo restando il sussistere dei seguenti criteri espressamente enunciati nell'atto:

- Carattere di necessità ed urgenza;
- Preminente interesse pubblico;
- Finalità sociale di pubblica utilità.

Per la pubblicità del bando e dell'avviso relativi alle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 18 della Legge n.84/94 si rimanda al regolamento emanato con il Decreto Interministeriale n. 202 del 28.12.2022 e alle Linee Guida sulle modalità di applicazione di quest'ultimo adottate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.110 del 21.04.2023.

Articolo 14 bis - Atti soggetti a pubblicazione

Gli atti soggetti a pubblicazione da parte dell'Ente ai sensi di legge nonché al fine di garantire il criterio di pubblicità che regge l'azione amministrativa sono:

- gli avvisi relativi alle istanze finalizzate al rilascio o al rinnovo delle concessioni demaniali o alla variazione dei titoli concessori ai sensi dell'art. 24 del R.C.N. La pubblicazione è prevista nelle modalità e nei termini di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- bando/avviso pubblico nell'ambito delle procedure di rilascio della concessione ad iniziativa dell'Autorità. La pubblicazione è prevista nelle modalità e nei termini di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
- la comunicazione di indizione della conferenza di servizi ex art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. La pubblicazione è prevista nelle modalità e nei termini di cui al vigente Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'albo pretorio on-line di questa Autorità e pertanto all'Albo pretorio on line per un periodo non inferiore a quindici giorni naturali, interi e consecutivi;
- la determinazione di conclusione della conferenza di servizi, art. 14 quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii. La pubblicazione è prevista nelle modalità e nei termini di cui al vigente Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'albo pretorio on-line di questa Autorità e pertanto all'Albo pretorio on line per un periodo non inferiore a quindici giorni naturali, interi e consecutivi;
- delibere del Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. g) della L. 84/1994 e ss.mm.ii. in ordine alle concessioni di cui all' art. 18 della Legge n. 84/94, di durata superiore ai 4 (quattro) anni. La pubblicazione è prevista nelle modalità e nei termini di cui al vigente Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'albo pretorio on-line di questa Autorità e pertanto all'Albo pretorio on line per un periodo non inferiore a quindici giorni naturali, interi e consecutivi;
- tutti gli ulteriori atti che per il loro contenuto possano arrecare un pregiudizio a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, riconoscendo ad essi la legge la facoltà di intervenire nel procedimento. La pubblicazione è prevista nelle modalità e nei termini di cui al vigente Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'albo pretorio on-line di questa Autorità e pertanto all'Albo pretorio on line per un periodo non inferiore a quindici giorni naturali, interi e consecutivi;
- tutti gli ulteriori atti o documenti che per disposizioni di legge, di regolamento o su richiesta devono essere pubblicati ufficialmente all'Albo Pretorio On-line, per la durata stabilita nelle predette norme o richieste.

Articolo 15 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (articolo 37 Cod. Nav.)

In caso di ricezione di domande di concessione demaniale marittima in concorrenza, l'Autorità può richiedere ai soggetti interessati la presentazione, per le occorrenti valutazioni, di omogenea documentazione tecnico-amministrativa, da presentare entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni, dalla ricezione della richiesta, non soggetto a proroga.

Le domande sono esaminate accordando le preferenze al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Autorità, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Tra gli usi che rispondono ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 cod. nav.) si indicano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- usi direttamente connessi con la navigazione e il traffico marittimo o con altre attività comunque attinenti al mare, compatibilmente con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, nonché in relazione alle previsioni del PRP vigente;
- usi il cui interesse pubblico è prevalente, tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di cui sopra e della programmazione economica;
- capacità di assicurare la più ampia accessibilità alla struttura, anche in relazione alla fruibilità delle attività oggetto della concessione da parte di soggetti diversamente abili;
- previsioni di sviluppo di progetti di sostenibilità energetica che comportino un abbattimento del 50% delle immissioni della CO2 nell'aria, che ne sarebbe derivata dalla ordinaria gestione demaniale secondo lo scopo della concessione;
- incremento occupazionale;
- assorbimento di maestranze in cassa integrazione disponibili nei settori portuali;
- riqualificazione e bonifica di aree connesse e destinate al pubblico uso;
- volume degli investimenti garantiti da fidejussione bancaria.

La scelta di tali criteri, nel rispetto degli apprezzamenti discrezionali riservati all'Autorità, è informata ai principi generali di oggettività, chiarezza, parità di trattamento e non discriminazione, in modo da consentire la più ampia partecipazione da parte di soggetti idonei a valorizzare il bene demaniale assentito.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui sopra, si procede a licitazione privata secondo i seguenti criteri:

- maggior canone offerto;
- in caso di parità di canone offerto, il maggior incremento occupazionale.

Nel caso di concessione demaniale marittima, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94, oltre alle previsioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, i criteri di cui occorre tener conto sono quelli indicati all'art. 2 comma 4 del decreto Interministeriale n. 202 del 28.12.2022, di seguito integralmente richiamati e ulteriormente specificati dalle Linee Guida adottate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.110 del 21.04.2023:

- grado di coerenza con le indicazioni del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) e degli altri eventuali strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore;
- capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati;
- natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela

dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di “*safety*” che di “*security*”, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato;

- obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale, retro-portuale e della utilizzazione della modalità ferroviaria;
- piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;
- sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
- variazione in aumento del canone demaniale, cui può essere attribuito un punteggio non eccedente il 30% del punteggio complessivo.

Dei parametri sopraindicati, per quanto compatibili, si può tener conto, a discrezione dell'Amministrazione, anche nelle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 del Cod. Nav. Oltre ai suddetti criteri, l'Autorità ne potrà individuare di ulteriori, in relazione alle caratteristiche concrete del bene oggetto di concessione.

L'elencazione dei criteri deve intendersi esplicativa e non esaustiva. I relativi valori, pesi e misure verranno declinati e riparametrati in base alla fattispecie e alle esigenze di sviluppo del porto individuate dall'Amministrazione e verranno resi noti rispettivamente in sede di avviso della procedura di evidenza pubblica o in sede di procedura in concorrenza.

L'Autorità procede, quindi, alla comunicazione dei criteri di valutazione individuati, ai soggetti che hanno presentato le istanze concorrenti, e richiede agli stessi la integrazione della documentazione già presentata, per le occorrenti valutazioni dell'Autorità. La documentazione integrativa eventualmente prodotta non può determinare alterazione sostanziale dell'istanza su cui è stato avviato il procedimento.

La valutazione delle domande concorrenti è effettuata per l'intero progetto presentato anche se tra le domande presentate sussista una concorrenza di richiesta soltanto per una parte delle aree.

Ai fini della comparazione il Presidente o il Segretario Generale, qualora ne rilevino la necessità e/o l'opportunità, possono procedere ai sensi del successivo art. 22.

Articolo 16 – Rilascio della concessione

Ai fini della stipula dell'atto di concessione sono richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, determinato dall'Autorità con apposito provvedimento;
- la presentazione della cauzione di cui al successivo articolo 35;

Ai fini del rilascio della concessione demaniale si procede alle opportune verifiche antimafia (D. Lgs. 159/2011), tramite consultazione, da parte dell'amministrazione concedente, della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia, nonché alla verifica di regolarità contributiva.

Assolti gli adempimenti richiesti, è rilasciato il titolo concessorio nella forma di licenza demaniale marittima ovvero, per le concessioni di cui all'articolo 9, comma 5, lett. g), della Legge n.84/94 qualora ne sussistano i presupposti deliberati dal Comitato di Gestione, l'atto formale pluriennale.

La concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e fa salve le altre autorizzazioni e/o nulla osta rientranti nella competenza di altri Enti/Amministrazioni.

Nell'atto di concessione sono indicati tutti gli elementi previsti dall'art. 9 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.

Per le concessioni di durata superiore a 4 anni (e quindi per atto formale), dopo il rilascio del titolo concessorio e ferma la decorrenza ivi stabilita, l'Autorità immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario.

Gli atti formali pluriennali devono essere predisposti da un Ufficiale Rogante dell'Autorità, se nominato con Decreto del Presidente.

La licenza come pure l'atto formale sono soggetti al repertorio ed al pagamento delle relative imposte di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 17 – Presentazione di domanda per anticipata occupazione relativa a richieste di concessione demaniale marittima (articolo 38 cod. nav. e art. 35 reg. nav. mar.)

L'aspirante concessionario, nell'ipotesi di richieste di concessione demaniale marittima per una durata superiore al quadriennio (art. 38 Cod. Nav. e art. 35 Reg. Cod. Nav.), ove ammissibili e nelle more del completamento dell'istruttoria, può richiedere, per motivate ragioni di urgenza ed indifferibilità, l'anticipata occupazione delle aree e degli specchi acquei oggetto dell'istanza di concessione.

La domanda per l'anticipata occupazione deve essere presentata, in bollo, all'Autorità di Sistema mediante l'apposito Modello D5, cui deve essere allegata una relazione illustrativa a firma di tecnico abilitato che giustifichi l'urgenza nonché una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato nel caso la concessione fosse negata. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Autorità, esperito il termine ultimo di pubblicazione dell'istanza principale e acquisito il necessario parere tecnico degli Uffici sulla congruità del progetto, nonché l'autorizzazione ex art. 19 del TULD, previa costituzione di apposita cauzione nelle forme e nei modi indicati nel successivo articolo 35 del presente regolamento, può autorizzare l'immediata occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a totale ed esclusivo rischio del richiedente, mediante formalizzazione di apposito atto di sottomissione che resta comunque subordinato all'osservanza delle condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Resta nella facoltà dell'Autorità di determinare e richiedere il pagamento del canone, anche di natura provvisoria, fin dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Nel caso di positivo esito dell'istruttoria e di rilascio dell'atto formale, la decorrenza della concessione rimane fissata dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

L'atto di sottomissione è soggetto al repertorio e sono a carico del richiedente il pagamento delle relative imposte di bollo e di registrazione.

Le richieste di cui al presente articolo sono soggette al parere del Comitato di Gestione.

Articolo 18 – Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (articolo 24 Reg. Cod. Nav.)

Il concessionario che intenda apportare variazione, sempre e comunque nei limiti della scadenza della concessione che si intende variare, nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, deve farne preventiva richiesta, al fine dell'ottenimento di autorizzazione o atto di concessione suppletivo. Quest'ultimo ha la medesima scadenza del titolo concessorio principale.

Non possono essere oggetto di valutazione e sono pertanto archiviate le istanze di variazione pervenute entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla naturale scadenza della concessione.

Il soggetto concessionario, munito di titolo concessorio costituito da atto formale pluriennale ovvero da licenza demaniale marittima quadriennale, deve presentare domanda in bollo all'Autorità mediante l'apposito Modello D3 – previa redazione del Modello D1, ove non già prodotto – utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri., cui deve essere allegata la seguente documentazione in formato elettronico:

- relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- elaborati grafici in scala adeguata, comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare, evidenziando quelle già presenti sull'area richiesta, a firma di tecnico abilitato;
- particolari costruttivi, in scala adeguata, delle opere e/o impianti da realizzare, evidenziando quelli già presenti sull'area richiesta, a firma di tecnico abilitato;
- ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione della variazione richiesta.

Solo nel caso di innovazioni che non importino ampliamenti e/o sostanziali variazioni alla concessione come definite dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24 Reg. Cod. Nav., laddove non ancora prodotto il Modello D1, il richiedente può inoltrare il Modello D3 in formato cartaceo, per poi produrre il Modello D1 completo di tutte le variazioni autorizzate.

Si procede, quindi, con l'istruttoria, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 12, compresa l'eventuale pubblicazione.

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere del Comitato di Gestione, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, ai fini della stipula dell'atto/licenza di concessione suppletiva.

Con la medesima comunicazione sono richiesti:

- versamento quietanzato del canone concessorio, determinato dall’Autorità con apposito provvedimento in relazione alle modifiche/ampliamenti apportati, ove dette modifiche comportino la necessità di rideterminare il canone;
- presentazione della cauzione di cui al successivo articolo 35.

Assolti gli adempimenti richiesti, è rilasciato il titolo concessorio suppletivo (licenza demaniale marittima o atto formale pluriennale), ovvero, per le concessioni di cui all’art. 9, comma 5, lett. g) della Legge, qualora ne sussistano i presupposti deliberati dal Comitato di Gestione, l’atto formale pluriennale.

Prima dell’inizio dei lavori/attività oggetto della concessione, il concessionario deve ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni a tale scopo richieste da normative specifiche.

La concessione suppletiva è soggetta al repertorio e sono a carico del richiedente il pagamento delle relative imposte di bollo e di registrazione.

Qualora le modifiche non comportino alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona demaniale, l’Autorità formalizza apposita autorizzazione, non soggetta ad imposta di registro, ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell’articolo 24 Reg. Cod. Nav.; qualora vi sia variazione del canone, l’autorizzazione è soggetta ad imposta di registro.

La citata variazione è soggetta al parere del Comitato di Gestione.

Articolo 19 – Presentazione di domanda per subingresso (articolo 46 Cod. Nav. e articolo 30 Reg. Cod. Nav.)

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione, deve richiedere l’autorizzazione dell’Autorità mediante l’inoltro dell’apposito Modello D4, utilizzando, allo scopo, l’applicativo Do.Ri., cui devono essere allegati i sottoelencati documenti del subentrante:

- copia conforme dell’atto costitutivo e/o dello Statuto nel caso in cui la richiesta sia inoltrata da società e/o Associazioni;
- dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, resa ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante;
- l’indicazione del numero REA, del luogo di iscrizione, delle attività autorizzate, comprensiva di quella oggetto di concessione, titolari di cariche o qualifiche, responsabili tecnici, soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari, sedi secondarie e unità locali;
- che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la presentazione dell’istanza;

- dichiarazione di impegno a denunciare alle Forze di polizia, dandone contestuale comunicazione all’Autorità, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma si manifesti nei propri confronti;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 novellato dal D. Lgs. 10.08.2018 n.101 in seguito al Regolamento (UE) 2016/678;
- documentazione comprovante la cessione dell’attività svolta presso il bene in concessione, contenente clausola risolutiva espressa, riferita all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità;
- dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 35 - e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali.

È ammessa la facoltà dell’Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell’iter istruttorio.

Qualora, nell’ambito delle verifiche svolte d’ufficio, dovesse emergere l’avvenuta sottoscrizione di contratti tra privati, finalizzati al subingresso, senza che il concessionario ne abbia dato tempestiva comunicazione all’Autorità - mediante presentazione di idonea istanza ex art. 46 del Cod. Nav., - l’Autorità attiva immediatamente la procedura di decadenza per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

Qualora non sussistano motivi ostativi e salva la eventuale altra documentazione occorrente, si procede al rilascio dell’autorizzazione al subingresso.

L’autorizzazione al subingresso è soggetta al repertorio e sono a carico del richiedente il pagamento delle relative imposte di bollo e di registrazione.

Il subentro di nuovo soggetto nella concessione è soggetto al parere del Comitato di Gestione.

Articolo 20 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (articolo 45 bis Cod. Nav.)

Quando il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondarie nell’ambito della concessione, deve richiedere l’autorizzazione dell’Autorità concedente, mediante l’inoltro dell’apposito Modello D6, cui devono essere allegati:

- copia conforme dell’atto costitutivo e/o dello Statuto nel caso in cui la richiesta sia inoltrata da società e/o Associazioni;
- dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, resa ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante, utilizzando il modello predisposto dalla Prefettura;

- l'indicazione del numero REA, del luogo di iscrizione, delle attività autorizzate, comprensiva quella oggetto di concessione, titolari di cariche o qualifiche, responsabili tecnici, soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari, sedi secondarie unità locali;
- che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza;
- dichiarazione di impegno, a denunciare alle Forze di polizia dandone contestuale comunicazione all'Autorità, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti nei propri confronti;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
- documentazione comprovante la cessione dell'attività svolta presso il bene in concessione, contenente clausola risolutiva espressa riferita all'ottenimento dell'Autorizzazione da parte dell'Autorità;

È ammessa la facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora non sussistano motivi ostativi, si procede al rilascio dell'autorizzazione, non soggetta ad imposta di registro.

In ogni caso, il Concessionario non può affidare a terzi le attività oggetto della concessione per un periodo superiore a quello autorizzato, pena la decadenza della concessione.

Qualora, nell'ambito delle verifiche svolte d'ufficio, dovesse emergere l'avvenuta sottoscrizione di contratti tra privati, finalizzati all'affidamento della concessione, senza che il concessionario ne abbia dato tempestiva comunicazione all'Autorità -mediante presentazione di idonea istanza ex art. 45 bis del Cod. Nav. - l'Autorità attiva immediatamente la procedura di decadenza per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

Il soggetto titolare della concessione continua a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. L'affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione è soggetto al parere del Comitato di Gestione.

Articolo 21 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (articolo 55 Cod. Nav.)

L'interessato che intende realizzare nuove opere, entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento, che "*consta in una dichiarazione di nulla osta*" (art. 22 Reg. Cod. Nav.) deve preventivamente inoltrare

istanza di autorizzazione all’Autorità di Sistema Portuale, utilizzando allo scopo il modello D7, in forma cartacea, corredato dalla documentazione tecnica adeguata.

L’Autorità pone in essere l’istruttoria tesa a verificare che il progetto presentato per la realizzazione di nuove opere non induca limitazioni all’uso del demanio marittimo e non arrechi alcun pregiudizio ai pubblici interessi marittimi, eventualmente richiedendo il parere alla Capitaneria di Porto, all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia del Demanio.

In caso di riscontrate limitazioni all’uso del demanio marittimo, l’interessato deve produrre istanza di concessione demaniale secondo le forme previste.

A seguito della conclusione favorevole dell’istruttoria avviata ed, altresì, previa acquisizione del parere del Comitato di Gestione, è rilasciata apposita autorizzazione da registrarsi, a cura e spese del richiedente, presso l’Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente.

In caso di realizzazione delle opere di cui al presente articolo, in assenza della prescritta autorizzazione, l’Autorità procede ai sensi dell’art. 54 cod. nav.

La citata domanda di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione è soggetta al parere del Comitato di Gestione.

Articolo 22 – Commissione istruttoria interna

Per le concessioni di particolare complessità e/o nel caso di comparazione di istanze in concorrenza ex art 37 del C.N., il Presidente o il Segretario Generale, qualora ne rilevi la necessità e/o l’opportunità, possono procedere alla nomina di apposita commissione con componenti anche esterni. In caso contrario il Responsabile del Procedimento procede come regolato all’art.12.

Articolo 23 – Rinnovo delle concessioni

Ai sensi dell’articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto, senza che occorra alcuna comunicazione, diffida o costituzione in mora. Tuttavia, qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo, lo stesso deve presentare domanda in bollo all’Autorità, mediante l’apposito Modello D2 – ovvero Modello D1 ove non ancora prodotto - utilizzando, allo scopo, l’applicativo Do.Ri., da far pervenire agli Uffici dell’Autorità, improrogabilmente, nel periodo compreso tra il centottantesimo (180°) e il sessantesimo (60°) giorno precedente la scadenza del titolo concessorio.

È fatta salva la facoltà dell’Autorità – a suo insindacabile giudizio - di recepire ed eventualmente valutare come meritevoli di accoglimento le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati, per ragioni di pubblico interesse o per motivate e comprovate esigenze dell’istante.

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, con la quale il concessionario, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

- il buono stato manutentivo dei beni/aree in oggetto della concessione in scadenza e l’osservanza di tutte le condizioni stabilite nel precedente titolo;

- che le superfici e i volumi occupati corrispondono a quelli oggetto della concessione di cui è stato richiesto il rinnovo;
- che l'utilizzazione sia conforme allo scopo della suddetta concessione;
- che l'attività di lavoro si svolge nel rispetto della D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche in relazione allo stato d'uso dei fabbricati, delle aree e delle attrezzature;
- che tutti gli scarichi di acque ed i residui di lavorazione industriale avvengano nel rispetto del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., come pure che le immissioni in atmosfera di polveri e fumi derivanti dalle attività attuate e la gestione dei rifiuti si svolgano nel rispetto del D. Lgs. 152/06;
- di possedere, se prevista, l'autorizzazione allo scarico civile o immissione in pubblica fognatura in corso di validità, la cui copia dovrà essere successivamente depositata presso l'Ufficio demanio;
- la regolarità con gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi dell'azienda alla data di presentazione dell'istanza.

Lo stesso deve produrre quietanza di avvenuto versamento delle spese di istruttoria della domanda con le modalità vigenti.

Le dichiarazioni non corrispondenti al vero, fatte dall'istante ed accertate dall'amministrazione, anche mediante sopralluogo, determinano motivo di diniego al rilascio della concessione, fatti salvi gli obblighi di comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata soltanto la documentazione tecnico – amministrativa integrativa di quella già presente agli atti d'ufficio e riguardante le variazioni essenziali intervenute e autorizzate. L'autorità può in ogni caso richiedere ulteriori integrazioni se ritenute necessarie.

L'Ufficio, nel termine previsto per l'istruttoria di rinnovo, provvede all'acquisizione del parere di competenza della locale Autorità marittima e di eventuali altri Enti coinvolti. La circostanziata richiesta di parere è sottoposta ai termini previsti per legge ed in assenza si fa ricorso al silenzio assenso.

L'Ufficio demanio provvede, altresì, nel termine di cui sopra, ad effettuare, per ogni istanza di rinnovo, apposito sopralluogo per verificare la corrispondenza degli spazi occupati e delle opere a quanto indicato nel relativo titolo concessorio nonché il rispetto dello scopo per cui il titolo è stato rilasciato anche con il supporto della documentazione amministrativo/contabile utile alle verifiche programmate. L'Ufficio attesta la superiore attività di verifica con la redazione di apposita scheda di sintesi contenente tutti gli elementi e la dichiarazione di istruttoria favorevole da parte del Responsabile del procedimento.

Accoglimento della domanda

Ricevuta la domanda, il Responsabile del procedimento procede ad una valutazione preliminare della stessa sotto il profilo dell'ammissibilità, nonché sotto quello tecnico e amministrativo, al fine di verificarne la procedibilità per gli aspetti della compatibilità con gli strumenti di pianificazione e

programmazione dell'Ente e con le linee di indirizzo politico espresse dagli Organi di vertice. Verificata la completezza documentale, nel termine di 15 giorni, comunicherà all'interessato l'avvio del procedimento di istruttoria e tutti gli altri dati di tracciabilità in osservanza dei criteri stabiliti dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Nel caso di positivo esito delle superiori verifiche, si procede tempestivamente alla sua pubblicazione secondo le procedure indicate nel precedente articolo 14.

Nel caso di domanda concorrente, si procede secondo quanto previsto al precedente articolo 15. Nel caso di assenza di domande concorrenti, si procede al rinnovo formale della concessione, mediante rilascio di un nuovo titolo per il periodo in esso stabilito. Le modalità di rilascio dell'atto concessorio seguono, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Nelle more della procedura per la definizione del rinnovo è consentito al concessionario uscente proseguire legittimamente unicamente nell'utilizzo e nell'occupazione delle aree già avute in concessione, alle medesime condizioni previste nel titolo concessorio scaduto e di cui all'istanza di rinnovo, salvo comunicazione in senso contrario dell'Autorità.

Diniego della domanda

Qualora l'Autorità ritenga di denegare la domanda di rinnovo, fermo il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la determinazione negativa è comunicata con provvedimento espresso e motivato del Presidente ovvero, ai sensi dell'art. 6 bis della novellata Legge 84/94, del Segretario Generale o suo delegato, sentito il Comitato di gestione salvo che il diniego dipenda da improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità, infondatezza della domanda. Sono fatti salvi, in tal caso, eventuali diritti relativi al pagamento di canoni e/o conguagli residui, non ancora corrisposti dal concessionario scaduto.

In caso di mancato rinnovo, le aree ed i beni precedentemente concessi devono essere lasciati liberi da ogni cosa ivi presente o installata dal concessionario e restituiti nel pristino stato all'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Autorità provvede d'ufficio in via sostitutiva allo sgombero, con diritto a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario; l'Autorità si riserva altresì in questa ultima ipotesi di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate.

Costituiscono motivi legittimi di diniego al rinnovo:

- preminenti esigenze di pubblico interesse incompatibili;
- accertamenti eseguiti dall'Autorità o da altre pubbliche istituzioni, dai quali risultino le mancanze e le violazioni di carattere generale di cui al Titolo VI del presente Regolamento, ovvero il mancato rispetto di clausole contrattuali configuranti la tipologia di inadempienze previste dall'art. 47 del Codice della Navigazione e sanzionate con la decadenza dal titolo;
- condotte del concessionario contrarie al criterio della buona fede e correttezza nei confronti della P.A. concedente, ivi incluse le fasi interlocutorie.

Articolo 24 – Occupazioni temporanee

L'Amministrazione ha facoltà di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dalla legge, di rilasciare concessioni temporanee di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di durata limitata - non superiore a 30 (trenta) giorni, rinnovabile una sola volta, salvo diversa determinazione dell'Autorità in ordine all'accoglimento di richieste infrannuali, - contingenti e non ripetitive che non prevedano opere inamovibili, relative ad operazioni portuali, servizi portuali, manifestazioni sportive e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli dall'Autorità, con esclusione della materia del deposito merci in banchina, fatta oggetto di separata disciplina.

Dette concessioni temporanee sono rilasciate dall'Autorità previa presentazione, entro il termine di dieci giorni prima della data del loro inizio, di domanda al Presidente dell'Autorità di Sistema. La domanda deve essere presentata in bollo e la concessione si intende cessata di diritto al termine di scadenza indicato nel titolo concesso. È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella già presentata, ove necessari per il perfezionamento dell'iter istruttorio. La concessione temporanea, previa istruttoria dell'Ufficio Demanio, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità – entro i limiti spaziali e temporali in essa stessa indicati – sentito, ove necessario, il parere di eventuali altri Enti o Amministrazioni, tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nn. 90 e 99, rispettivamente datate 27.7.1999 e 15.6.2000. Nel titolo di concessione temporaneo sono indicate le prescrizioni a cui l'istante deve attenersi e il canone da corrispondere anticipatamente.

L'amministrazione si riserva la facoltà di rilasciare concessioni temporanee, alle condizioni sopra elencate, a titolo gratuito qualora perseguano interessi sociali, culturali e non abbiano scopo di lucro. Il richiedente è obbligato al rilascio dei beni occupati nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti. L'Autorità si riserva di rilasciare a proprio insindacabile giudizio - anche nelle more del completamento dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio di nuova concessione d.m. o variante al contenuto di concessione vigente - per motivate ragioni di opportunità e indifferibilità giustificate dal richiedente concessioni di cui al presente articolo, a condizione che lo stesso si impegni a rimettere in pristino stato i luoghi, in caso di esito negativo dell'istruttoria già avviata o in presenza di motivi ostativi o interruttivi del procedimento avviato. Il richiedente dovrà, all'uopo, depositare polizza a garanzia degli obblighi indicati nel rilasciando titolo autorizzativo.

TITOLO III

(Disciplina dei canoni demaniali e della cauzione)

Articolo 25 – Canoni di concessione demaniale

Alle concessioni demaniali marittime – aventi qualunque forma amministrativa (“licenza”, “atto formale”, nonché ogni altra forma di utilizzazione) – si applicano le misure di canone previste dal Regolamento vigente per la determinazione dei canoni demaniali marittimi di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, salvo che non si faccia ricorso alle tariffe previste dal D.I. del 19.07.1989 annualmente indicizzate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai canoni relativi a tutte le concessioni e ad ogni altra utilizzazione soggetta alla medesima disciplina viene applicata la variazione derivante dall’aggiornamento dell’indice ISTAT, annualmente comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai sensi dell’art. 04 della Legge 4 dicembre 1993 n. 494.

Alle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, ovvero quelle il cui uso è strettamente collegato all’utilizzo balneare e che risultano comunque escluse dagli ambiti portuali (es. stabilimenti balneari), si applicano le previsioni di cui al comma 1 lett. b) dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 49 e ss.mm.ii. con la rivalutazione prevista dall’art. 4 dello stesso decreto.

Articolo 26 – Canone per occupazioni demaniali temporanee

Per le occupazioni temporanee consentite dall’Autorità ai sensi dell’art. 24 del presente Regolamento, si applicano i canoni stabiliti dalla stessa Autorità in vigore all’anno solare in cui avviene l’occupazione stessa per quella tipologia di occupazione, frazionati in trecentosessantacinquesimi per quanti sono i giorni dell’occupazione temporanea e fatta salva l’applicazione del canone minimo infra-annuale previsto.

Articolo 27 – Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento

All’inizio dell’anno, dopo aver avuto formale comunicazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’aggiornamento ISTAT previsto dall’art. 04 della Legge 494/93, l’Autorità provvede a formalizzare la richiesta di pagamento del canone annuo di competenza.

Il canone di concessione, completo degli eventuali accessori, deve essere pagato entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della determinazione, secondo le modalità previste nella stessa. In particolare, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante sistema elettronico PagoPA, nelle modalità e nel termine di scadenza previsti nell’avviso di pagamento allegato alla determinazione. Non sono accettati pagamenti con modalità differenti da quelle indicate,

per le quali l'Amministrazione procede alla restituzione dell'importo versato, permanendo in capo al concessionario l'inadempienza per il debito non soddisfatto.

In caso di mancato pagamento del canone o di una singola rata del medesimo, di cui alla determina emessa dall'Ufficio Demanio, l'Ufficio provvede ad emettere un sollecito di pagamento, entro 30 giorni dalla scadenza, nonché calcolare l'interesse di mora per il ritardo accumulato dal concessionario pari al tasso legale maggiorato di 4 punti percentuali.

In caso di ulteriore inottemperanza al sollecito, acquisita l'informazione, l'Ufficio Demanio provvede all'immediata attivazione dell'escussione della cauzione di cui all'articolo 36 del presente Regolamento con il successivo obbligo di ripristino della garanzia.

Gli interessi per ritardato pagamento non sono dovuti se il loro ammontare non supera 20,00 € (venti/00).

Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, si procede al recupero coatto delle somme, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, con le eventuali necessarie azioni esecutive a carico del debitore e con aggravio delle relative spese.

Articolo 28 – Fase di cantiere della concessione e determinazione del canone

Per le concessioni di notevole rilevanza e nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario il compimento di opere portuali, ovvero di strutture di difficile rimozione, è ammessa la possibilità, su richiesta dell'interessato, di prevedere una fase di occupazione per cantiere con durata fino alla realizzazione delle opere.

La durata di tale fase è collegata al crono-programma dei lavori presentato dal richiedente, il quale si impegna a rispettare le tempistiche in esso previste. Il rispetto di tale piano è oggetto di verifica semestrale da parte dell'Autorità in contraddittorio con il concessionario e sarà garantito attraverso l'applicazione di penali in caso di ritardo, eventualmente rivalendosi sulla cauzione costituita dalla concessionaria e fatta salva l'eventuale declaratoria di decadenza.

Il cronoprogramma può essere modificato solo previa autorizzazione dell'Autorità per cause di forza maggiore che impediscano il rispetto delle tempistiche in esso previste.

Posto che durante la fase di cantiere le superfici concesse/consegnate siano aree scoperte e/o specchi acquei liberi sui quali devono essere realizzate le opere, alle predette si applicano le misure unitarie base di canone di cui alla normativa di riferimento previste per le suindicate fattispecie, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e/o dalla prima consegna delle aree, fino alla realizzazione delle opere.

Articolo 29 – Riduzione del canone in presenza di eventi naturali straordinari o per cause dipendenti dall'Autorità, dallo Stato e da altri enti pubblici

Il canone può essere ridotto fino al 50% della misura normalmente determinata dal presente Regolamento, al verificarsi di eventi straordinari tali da arrecare al concessionario un danno di

eccezionale gravità, nonché dipendenti dall’Autorità, dallo Stato o da altri Enti pubblici, per fini di pubblico interesse (lavori, aree di cantiere, ecc.), tali da comportare una limitazione e/o una minore utilizzazione del bene in concessione di cui agli artt. 40, 42, 44 e 45 Cod. Nav., purché ciò non comporti la corresponsione di un canone inferiore ai limiti minimi di cui alla normativa di riferimento. In tale caso, si applica il minimo.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, trova applicazione a valere dal successivo esercizio e, in ogni caso, la riduzione operata, da sola o in concorrenza con l’esistenza di altre cause di riduzione, non può superare il 50% dell’ammontare del canone base.

Il concessionario presenta all’Autorità la domanda per la riduzione di canone, nella quale illustra l’evento verificatosi, i danni subiti e/o l’inagibilità, totale o parziale, delle aree e dei beni oggetto di concessione.

Nel caso in cui il concessionario, oltre alla riduzione, chieda l’autorizzazione ad effettuare lavori di ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, alla domanda deve essere allegata:

- 1) perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che attesti i danni subiti e contenga documentazione fotografica;
- 2) progetto e relazione tecnica sull’intervento di ripristino;
- 3) computo metrico estimativo dei lavori.

Per i predetti lavori dovranno, inoltre, essere sempre presentati il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 ed un’autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/ Regioni / Stato/ UE.

Articolo 30 – Variazioni del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi effettuati da parte dell’Autorità su beni in concessione

Nel caso in cui vengano eseguiti, da parte dell’Autorità, interventi di straordinaria manutenzione e/o interventi migliorativi su aree o beni in concessione, l’ammontare del canone è rivisto, per tenere conto dell’aumentato valore dell’area o dei beni concessi.

La percentuale di maggiorazione, da applicare al canone annuale nonché alla durata di quest’ultimo, è determinata dall’ufficio amministrativo-contabile dell’Ente.

In caso di rinnovo della concessione e/o di variazione nell’identità giuridica del concessionario durante il periodo di maggiorazione del canone, il vincolo permane comunque, per il periodo residuo, a carico del concessionario stesso o del nuovo concessionario.

Qualunque sia l’entità dell’investimento effettuato dall’Autorità, il canone complessivo derivante dalla maggiorazione non può superare il 200% del canone base.

Articolo 31 – Riduzione del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione effettuati da parte dei concessionari

Nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo previa autorizzazione ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, la misura del canone, per la parte relativa al volume e per le annualità stabilite dall'Autorità in relazione all'entità dell'investimento, è ridotta fino ad un massimo pari alla metà della misura normale.

Il beneficio è accordato a condizione che per i suddetti lavori non siano utilizzati agevolazioni fiscali e/o crediti d'imposta, contributi in conto capitale, provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE e previa autorizzazione espressa dei lavori da parte dell'Autorità, a seguito di valutazione della documentazione presentata ai sensi del successivo articolo 33 del presente Regolamento.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, trova applicazione a valere dall'annualità successiva a quella dell'approvazione, in relazione alle spese sostenute e documentate per l'anno di riferimento, restando inteso che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati è dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione o per mancata esecuzione dei lavori programmati.

Restano a carico del concessionario gli interventi di straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione dei beni nello stato in cui furono a costui consegnati, nonché quelli - se autorizzati ex articolo 24 Reg. Cod. Nav. - che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore, senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.

Articolo 32 – Ulteriori ipotesi di riduzione del canone

Il canone può, inoltre, subire riduzioni qualora ricorrano le seguenti fattispecie disciplinate dalla normativa vigente:

- ai sensi dell'art. 4 del D. I. 19/7/1989, la misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d'acqua, per i quali il Concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella normale;
- ai sensi dell'art. 6 del medesimo D. I., i canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 Cod. Nav. e all'art. 37 del relativo Regolamento di esecuzione sono determinati in misura pari ad un decimo del canone normale previsto dai precedenti articoli, per gli specchi acquei, tale misura è determinata in un cinquantesimo del già menzionato canone normale;
- ai sensi del D. L. 5 ottobre 1993, n. 400 e s.m.i., nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali, è prevista la riduzione dei canoni nella misura del 50%.

- ai sensi dell' art. 10, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, «il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo, conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri, è ridotto al 25 per cento.

In tutti i casi suindicati, il concessionario deve presentare istanza, in bollo, corredata dalla documentazione di supporto, dalla quale si evinca il ricorrere di talune delle fattispecie disciplinate dalla normativa precitata.

Articolo 33 – Riscontro delle spese sostenute

Ai fini della richiesta di ammissione alla riduzione di cui all'articolo 31, il concessionario deve presentare la necessaria e idonea documentazione tecnica e amministrativa, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per il rilascio della specifica autorizzazione nonché la riduzione come concessa. Deve, inoltre, attestare, anche mediante autocertificazione (da sottoporre a verifica), il mancato utilizzo di agevolazioni fiscali e/o crediti d'imposta, di contributi in conto capitale da Enti/Regioni/Stato/CE.

L'Ufficio Tecnico dell'Ente provvede al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa, sia in fase di autorizzazione ai lavori, sia in fase di consuntivo.

In relazione agli abbattimenti riconosciuti, il mancato invio di documentazione idonea o il riscontro di mancata o parziale esecuzione degli investimenti nei tempi programmati, ovvero il mancato conseguimento della valutazione di regolare esecuzione o di congruità dei lavori eseguiti, determinano l'obbligo del concessionario alla restituzione delle quote di canone anticipatamente ridotto, con facoltà di escussione della fideiussione prestata e di ogni azione esecutiva, come prevede l'articolo 35 del presente regolamento.

Articolo 34 – Richieste di rateizzazione dei canoni demaniali

Il Concessionario che versi in comprovata situazione di difficoltà economica può presentare, nel termine massimo di 20 giorni dalla data di scadenza del termine per il pagamento del canone demaniale marittimo, domanda motivata e documentata contenente la richiesta di dilazione (proroga di pagamento in un'unica soluzione entro l'anno solare di riferimento) o la rateizzazione (pagamento a rate) del canone concessorio da corrispondere in numero massimo di n. 4 (quattro) rate di uguale importo, comunque comprese nel termine di scadenza dell'annualità corrente (entro il 31 dicembre). In ambedue le ipotesi che precedono, nella parte di canone rateizzato o dilazionato, sono applicati gli interessi di dilazione equivalenti al tasso legale, decorrenti dalla scadenza della richiesta di pagamento del canone.

Non possono formare oggetto di dilazione/rateizzazione i debiti per importi inferiori o uguali al canone minimo e, indipendentemente dall'importo, relativi a canoni per concessioni di durata inferiore all'anno.

Con la dilazione può essere posticipato il pagamento del canone fino ad un periodo massimo di sei mesi entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. In caso di estinzione anticipata del debito gli interessi sono ricalcolati fino alla data di avvenuto versamento.

La situazione di difficoltà economica, legittimante sia la dilazione come pure la rateizzazione, deve avere scaturigine da una delle seguenti circostanze:

- evento eccezionale ed imprevedibile non imputabile al Concessionario, che provoca danni non ristorabili attraverso strumenti assicurativi;
- stato di crisi aziendale, dovuta ad eventi di carattere transitorio, comprovato da una riduzione del fatturato pari o superiore al 50% subita nell'esercizio precedente all'anno in corso;
- temporanea carenza di liquidità finanziaria dovuta ad un aumento non minore del 30% dei costi di gestione per circostanze imprevedibili e non imputabili al Concessionario.

La motivata richiesta di dilazione o rateizzazione del canone deve esplicitare le superiori circostanze ed, altresì, deve essere corredata da idonei documenti giustificativi. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Ente di chiedere eventuale documentazione integrativa a sostegno delle motivazioni addotte.

La dilazione o la rateizzazione del canone annuo può essere richiesta anche più volte nel corso di vigenza della concessione cui si riferisce, sempre che sia stata rispettata e onorata la dilazione precedentemente accordata.

Il mancato pagamento del debito entro la data prevista nella dilazione nonché il mancato pagamento di una rata soltanto, comporta - salvo ulteriori provvedimenti - la decadenza dal beneficio e l'escussione della fideiussione per l'intero importo dovuto, al netto di eventuali somme già versate.

Le motivate richieste di dilazione o rateizzazione del canone annuo, eventualmente proposte in deroga ai punti che precedono, per eccezionali motivazioni non ricomprese nel presente regolamento, possono essere discrezionalmente valutate direttamente dai vertici dell'Ente per le rispettive competenze. L'Autorità si riserva comunque facoltà di accettazione della richiesta di rateizzazione a proprio insindacabile giudizio discrezionale.

Articolo 35 – Cauzione (articolo 17 Reg. Cod. Nav.)

A garanzia del pagamento dei canoni demaniali e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, tutti i soggetti richiedenti concessione demaniale devono costituire e mantenere, a favore dell'Autorità, una cauzione nella misura fissata e in relazione alla durata della concessione, come di seguito indicato nella seguente tabella esplicativa:

Durata della Concessione da 1 a 4 anni	Durata della concessione oltre i 4 anni
--	---

<p>Importo Cauzione 2,5 (due virgola cinque) annualità del canone demaniale</p>	<p>Importo Cauzione 3 (tre) annualità del canone demaniale</p>
--	---

Tale importo commisurato secondo un criterio autonomo non inferiore al minimo previsto dalla legge, è finalizzato ad evitare che i concessionari siano obbligati ad eseguire depositi cauzionali suppletivi in variazione in funzione delle eventuali modifiche del canone intervenute per variazioni della concessione o per effetto di norme di legge.

La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa (la cui validità è subordinata all'espressa accettazione delle condizioni di seguito elencate, in aggiunta o in deroga alle condizioni generali di contratto); le cauzioni devono essere emesse da compagnie autorizzate dall' I.V.A.S.S. sia la fideiussione bancaria, sia la polizza fideiussoria assicurativa devono prevedere:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944 Cod. Civ.), senza alcuna riserva;
- la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Cod. Civ.;
- la sua operatività entro un termine minimo, a semplice richiesta scritta dell'Autorità di Sistema Portuale senza alcuna riserva;
- la validità fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità di Sistema Portuale;
- in caso di polizza, il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Autorità di Sistema Portuale ai fini della validità della garanzia;

La firma del funzionario, nonché l'attestazione relativa alla facoltà del suddetto di impegnare legalmente la banca o la compagnia assicuratrice devono essere autenticate da un notaio.

La predetta garanzia deve essere costituita prima del rilascio dell'atto concessorio o sostituita da apposito impegno alla produzione, entro un termine all'uopo previsto nell'atto stesso.

Per le concessioni demaniali in corso di validità, il concessionario, qualora non vi abbia già provveduto, deve consegnare la garanzia, ovvero l'adeguamento della garanzia eventualmente già esistente, entro il termine di giorni 90 dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

La mancata consegna o adeguamento della cauzione di cui ai precedenti commi, come pure il mancato versamento dei canoni, senza giustificato motivo, può comportare la decadenza dalla concessione in atto, ovvero, per quelle di nuova emissione, il mancato rilascio.

In caso di escussione della fideiussione e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, la cauzione deve essere ricostituita nella misura adeguata.

La prestazione della cauzione costituisce presupposto indefettibile per accordare l'anticipata occupazione delle aree richieste in concessione.

TITOLO IV

(Disposizioni particolari riguardanti le concessioni – durata e cessazione)

Articolo 36 – Durata della concessione

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima, ai sensi dell'articolo 8 Reg. Cod. Nav., eccezion fatta per quelle che comportino impianti di difficile rimozione, ed hanno durata ordinaria di anni 4 (quattro) ferma rimanendo la possibilità di rilasciarle per periodo di tempo inferiore per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Una durata superiore a quella del quadriennio può essere valutata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione.

In tal caso, nonché per gli atti che comportino la realizzazione di opere di difficile rimozione, la concessione è rilasciata per atto formale.

Articolo 37 – Cessazione della concessione

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 del presente Regolamento per il caso del rinnovo delle concessioni in scadenza, ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna comunicazione, diffida o costituzione in mora.

La cessazione della concessione demaniale marittima può essere determinata, oltre che dal decorso del termine naturale previsto per la sua validità, da:

- rinuncia espressa del concessionario;
- decadenza dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 47 Cod. Nav.;
- revoca dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 42 Cod. Nav.;
- decadenza dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 18 comma 11, della Legge (mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obbiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), della stessa disposizione).

Ai sensi dell'articolo 49 del Cod. Nav., salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, restano acquisite allo Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Autorità (quale "Autorità concedente") di richiedere ove lo preferisca, sentita la competente commissione di incameramento ex art. 49 del Codice della Navigazione, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato.

La riduzione in pristino stato deve essere operata a cura e spese del concessionario stesso; ove costui non vi provveda entro il termine congruo assegnato dall'Autorità in relazione alla tipologia e mole

delle opere da demolire, l'Autorità può operarla d'ufficio ai sensi dell'articolo 54 Cod. Nav., con rivalsa di spese sulla cauzione depositata.

TITOLO V

(Spese di istruttoria)

Articolo 38 – Spese di istruttoria e utilizzo delle relative entrate per il miglioramento dei servizi specifici

Le spese di istruttoria per le domande di concessione sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come segue:

- Rilasci e rinnovi di concessione per licenza e/o suppletive (art. 36 Cod. Nav., art. 8 Reg. Cod. Nav. e art. 24 Reg. Cod. Nav., art. 18 Legge 84/94): euro 300,00 (trecento/00);
- Rilasci e rinnovi di concessioni per atto formale e/o suppletive (art. 36 Cod. Nav., art. 18 Legge 84/94, art. 9 Reg. Cod. Nav. e art. 24 Reg. Cod. Nav.): euro 300,00 (trecento/00);
- Licenze di subingresso (art.46 Cod. Nav.): euro 200,00 (duecento/00);
- Autorizzazioni per variazioni non sostanziali della concessione (art. 24 Reg. Cod. Nav.): euro 150,00 (centocinquanta/00);
- Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (art. 45 bis Cod. Nav.): euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- Anticipata occupazione e occupazioni temporanee (art 38 Cod. Nav.): euro 250,00 (duecentocinquanta/00) primo rilascio, rinnovi euro 150,00 (centocinquanta);
- Nulla – osta ai sensi dell'art. 55 del Cod. Nav.: euro 200,00 (duecento/00).

Le entrate di bilancio, derivanti dal versamento delle spese istruttorie a carico dell'utenza, nell'esercizio di riferimento, vengono utilizzate, compatibilmente con le norme vigenti, per spese relative al miglioramento della performance del personale dell'ufficio, nonché della funzionalità e dei servizi erogati dall'Area di riferimento. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante sistema elettronico PagoPA, nelle modalità e nel termine di scadenza previsti nell'avviso di pagamento allegato alla determinazione delle spese. Non sono accettati pagamenti con modalità differenti da quelle indicate per le quali l'Amministrazione procede alla restituzione dell'importo versato, permanendo in capo al concessionario l'inadempienza per il debito non soddisfatto.

TITOLO VI

(Obblighi del concessionario)

Articolo 39 – Obblighi di carattere generale del concessionario

Al concessionario è fatto obbligo con relativo impegno sottoscritto di:

- non eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non erigere opere in assenza di autorizzazione, non variare la destinazione d'uso del bene concesso, non indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione, cui fossero destinate;
- evitare qualsiasi forma di inquinamento dell'ambiente, del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
- mantenere pulito e sgombero da rifiuti di ogni genere il bene demaniale marittimo in concessione;
- operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante;
- provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione del bene demaniale all'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria della concessione in uso in modo da assicurare, in qualsiasi momento, il regolare esercizio dello stesso sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.), manlevando le Amministrazioni medesime;
- esonerare formalmente l'Autorità da qualsiasi intervento, di ogni natura e genere anche futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;
- osservare tutte le norme generali e speciali previste dalle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento per l'esecuzione, ove non specificate nel titolo. Lasciare libero l'accesso, per motivi di servizio, nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale dell'Autorità, della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile OO. MM., e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
- accettare tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalla titolarità della concessione d.m. ed assumere l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Autorità da qualsiasi molestia, azione giuridica, danno a persone e/o a cose da parte di terzi, che potessero derivare in conseguenza della presente concessione;

- presentare idonea fideiussione, per un importo non inferiore a 2,5 annualità del canone, a garanzia dell'assolvimento degli impegni ed obblighi tutti previsti nel presente atto, mantenendola fino a quando l'Autorità non ne disporrà lo svincolo; l'Autorità ha facoltà di incamerare, a suo insindacabile giudizio e senza ulteriori formalità, l'intero deposito cauzionale o parte di esso, restando il Concessionario tenuto a reintegrarlo; esso resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente titolo anche oltre la somma garantita;
- iscrivere in catasto i beni in concessione ovvero registrare le eventuali variazioni catastali presso le sedi provinciali competenti dell'Agenzia del Territorio secondo le indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. M_TRA/DINFR 2592 del 4 marzo 2008;
- osservare tutte le norme previste da Leggi e Regolamenti;
- impegnarsi ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, in modo che ne sia garantita la tracciabilità, secondo la normativa vigente;
- impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione all'Autorità, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione già sottoscritto dal Concessionario;
- trasmettere alla Prefettura competente al rilascio dell'informazione antimafia e all'Autorità, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
- mantenere la regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa per tutta la durata della concessione;
- adempiere agli obblighi di conferimento a norma di legge dei rifiuti urbani e/o speciali/pericolosi, prodotti in funzione dello scopo e delle attività svolte, con obbligo di deposito all'Ufficio Demanio dei contratti a tal fine stipulati e delle caratteristiche dei rifiuti prodotti;
- mantenere i requisiti soggettivi e oggettivi d'impresa.

L'Amministrazione si riserva, durante il periodo di vigenza della concessione e preliminarmente alla procedura di rinnovo, di monitorare l'effettivo rispetto degli obblighi del Concessionario anche con riferimento alle autorizzazioni/ abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al titolo concessorio.

In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra richiamati l'Amministrazione provvede tempestivamente a comunicare le inadempienze/violazioni alle Autorità competenti ed avviare il procedimento di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art 47 del C.N..

TITOLO VII

(Sanzioni accessorie)

Articolo 40 – Applicazione di penale per sospensione arbitraria dell'esercizio della concessione

L'esercizio della concessione deve avvenire in modo diretto e continuato per tutta la durata della stessa.

La sospensione, per una durata massima di mesi tre, è ammessa al verificarsi di casi di forza maggiore, che devono essere valutati dall'Amministrazione; in tal caso il concessionario deve notificare all'Amministrazione le ragioni della sospensione con la massima urgenza e, comunque, entro le ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento.

Nel caso di sospensione dell'esercizio, in assenza dei casi di cui sopra, l'Amministrazione, trascorsi ulteriori trenta giorni di franchigia, procede ad applicare al concessionario una penale, nella misura percentuale che è determinata nel titolo concessorio, per ogni giorno di sospensione.

L'ammontare complessivo delle somme dovute dal concessionario per effetto di quanto previsto nel comma precedente, in assenza di spontanea corresponsione da parte del concessionario, può essere prelevato dalla cauzione.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione, nei casi di grave reiterazione della condotta su descritta, di applicare la decadenza ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.

Articolo 41– Applicazione di penale per mancata realizzazione delle opere

Il concessionario è tenuto a realizzare e/o costruire le opere indicate in concessione.

In caso di ritardo nell'esecuzione o inadempimento totale o parziale, si applica la penale nei modi previsti dal precedente articolo.

Articolo 42 – Applicazione di penale per mancata realizzazione dei traffici

Il concessionario si obbliga a realizzare i volumi di traffico stimati per tutta la durata della concessione ed indicati nell'atto concessorio o nella documentazione alla stessa allegata e/o richiamata.

Qualora i volumi di traffico indicati in concessione non venissero raggiunti o risultassero inferiori del 40%, e ciò si verificasse per due annualità consecutive, l'Amministrazione, qualora non preferisca applicare l'art. 47 Cod. Nav. e dopo opportuna diffida con fissazione del termine per conoscere le ragioni dell'inadempimento, si riserva di applicare una penale proporzionata alla mancata realizzazione dei traffici, nella misura percentuale che è determinata nel titolo concessorio, con

facoltà di rivalersi sulla cauzione. L'ammontare complessivo della penale non può comunque superare l'intero importo del canone annuo della concessione.

TITOLO VIII

(Disposizioni transitorie e finali)

Articolo 43 – Termini dei procedimenti

I termini istruttori afferenti ai relativi procedimenti amministrativi sono quelli fissati con apposito Regolamento adottato con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 52 del 11 settembre 2018.

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte ai sensi dell'art 2, comma 6, L.241/90.

Il procedimento si intende concluso alla data di adozione del provvedimento espresso, ex art. 2 comma 1 L. 241/90.

Articolo 44 - Rapporti con l'utenza

L'Ufficio Demanio competente intrattiene il rapporto con gli aventi diritto (titolari/rappresentanti legali) ovvero preposti del concessionario/tecnici incaricati, obbligatoriamente muniti di delega (è esclusa qualsivoglia consulenza telefonica a meno di conoscenza diretta e personale e previa ricezione della delega a mezzo mail) per ogni informazione ed assistenza necessaria al procedimento, con le modalità compatibili con le norme di legge, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad un più proficuo rapporto Utente - Istituzioni, purché ciò non incida sull'economia complessiva del lavoro d'ufficio e con esclusione di ogni attività potenzialmente oggetto di prestazione professionale da parte di liberi professionisti, tecnici, consulenti d'impresa, ecc.

Articolo 45 - Inosservanza delle disposizioni sui beni demaniali marittimi

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, relativamente all'uso del demanio marittimo, è punita secondo le norme del Codice della Navigazione ed eventuali successivi regolamenti attuativi.

Articolo 46 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni del Cod. Nav. e del Reg. Cod. Nav., nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo e portuale (Legge e successive modifiche e integrazioni).

Il presente regolamento revoca e sostituisce i precedenti atti di regolamentazione emanati dall’Autorità nelle medesime materie.

Il Segretario Generale
Attilio MONTALTO

Il Presidente
Francesco DI SARCINA

ALLEGATI n°5

1. Decreto Interministeriale n. 202 del 28.12.2022 concernente il "*Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine*".
2. "*Regolamento per la determinazione dei canoni demaniali marittimi di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*", approvato con decreto Presidenziale n. 52/19 del 23.09.2019 e ss.mm.ii.
3. Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 110 del 21.04.2023 di adozione delle "*Linee Guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n.202*".
4. modello P2
5. modello dichiarazione sostitutiva familiari conviventi